



N. 6479/04 Reg. Sent.

N. 3145/99 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3^a ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 3145/99, proposto da

SMAFER - SERVIZI MEDIA ADVERTISING FERROVIARI s.p.a.

(ora: VIACOM EXPRESS s.p.a.)

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Bianchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lupetta 2

contro

COMUNE di LISSONE

in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Antonini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Caradosso 11

per l'annullamento

dei provvedimenti nn.17896 e 17897 del 14 maggio 1999, di avvio dei procedimenti di rimozione d'ufficio dei cartelli pubblicitari ubicati sul cavalcavia ferroviario sito in via Carducci/via Sanzio;

di ogni atto presupposto, connesso o conseguente e, in particolare, dei verbali di contestazione della Polizia Municipale nn. 4187 e 4188 del 27 aprile 1999, notificati in data 12 maggio 1999;

visto il ricorso notificato in data 28 luglio 1999 e depositato in data 6 agosto 1999;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Lissone;
viste le memorie difensive delle parti;
uditi alla pubblica udienza del 2 dicembre 2004, relatore il cons. Domenico Giordano, i
procuratori delle parti, presenti come da verbale;
visti gli atti tutti della causa;
ritenuto quanto segue in:

FATTO e DIRITTO

1) La società ricorrente, subentrata a SMA s.p.a. nella posizione di concessionaria esclusiva della pubblicità da effettuarsi nelle sedi ferroviarie e sui beni patrimoniali delle Ferrovie dello Stato, espone di aver comunicato al Comune di Lissone, a mezzo raccomandata del 29 luglio 1992, il subentro nella gestione degli impianti pubblicitari presenti nel territorio comunale e installati sulla base di regolari autorizzazioni.

La stessa dichiara di aver ricevuto, in data 12 maggio 1999, la notifica di due verbali con i quali la Polizia municipale le ha contestato di aver collocato due cartelli pubblicitari senza la prescritta autorizzazione; avverso detti verbali l'interessata ha proposto ricorso al Prefetto ai sensi dell'art.203 D.P.R. n.285/92.

In data 31 maggio 1999 l'esponente è stata raggiunta da due comunicazioni di avvio del procedimento di rimozione d'ufficio dei suindicati impianti pubblicitari.

2) Con il ricorso in epigrafe la società ha impugnato i suindicati provvedimenti, e i verbali presupposti, sostenendo che, diversamente da quanto affermato negli atti comunali, l'installazione dei cartelli è stata regolarmente assentita con autorizzazioni rilasciate in favore della dante causa e mai revocate.

Il Comune di Lissone si è costituito in giudizio per dedurre l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica e per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

in ordine alla legittimità della procedura sanzionatoria, nonché l'infondatezza, nel merito, delle censure dedotte.

3) Con ordinanza n.2494 del 9 settembre 1999 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, per la considerazione che “dalla documentazione acquisita al giudizio non risulta la sussistenza del necessario titolo autorizzatorio”.

L'amministrazione resistente ha depositato memoria difensiva in data 17 novembre 2004.

In data 20 novembre 2004, anche la società ricorrente ha depositato memoria con la quale, dopo aver riepilogato i contenuti del ricorso ed esposto le vicende sopravvenute, ha sostenuto l'illegittimità degli atti di rimozione, assumendo di aver conseguito i necessari titoli autorizzativi a seguito della formazione del silenzio assenso di cui all'art.14, comma quarto *septies*, l.n.488/86; sulla scorta di tale assunto ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza entrambe le parti hanno depositato note di udienza e affidato il ricorso alla decisione del Collegio.

4) Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all'impugnazione dei verbali con cui la Polizia municipale ha contestato alla ricorrente la violazione dell'art.23 del nuovo codice della strada e irrogato la corrispondente sanzione amministrativa pecuniaria.

Avverso tali atti è ammesso ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione, che provvede con ordinanza - ingiunzione, a sua volta impugnabile mediante opposizione avanti al Giudice di Pace.

5) Con riguardo alla dedotta illegittimità degli atti del procedimento di rimozione coattiva degli impianti pubblicitari, l'infondatezza delle censure esime il Collegio dallo

scrutinio delle residue eccezioni svolte dall'amministrazione resistente.

6) La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, ha sostenuto che l'amministrazione avrebbe illegittimamente disposto la rimozione coattiva degli impianti pubblicitari, non considerando che gli stessi sono stati installati in forza di regolare autorizzazione.

Tuttavia, a fronte delle contestazioni dell'amministrazione comunale che ha negato di aver mai assentito la collocazione dei mezzi pubblicitari nelle posizioni contestate, la ricorrente non è stata in grado di fornire la prova documentale dell'esistenza delle autorizzazioni di cui sostiene di essere titolare.

Nella memoria difensiva l'esponente ha comunque ribadito la regolarità dell'esposizione pubblicitaria, sulla base dell'assunto che sulla iniziale domanda di autorizzazione (presentata dalla propria dante causa) si sia formato il silenzio-assenso, a norma dell'art. 14, comma 4-*septies*, del decreto legge n. 318/86, convertito in legge n. 488/86.

La tesi da ultimo esposta non ha fondamento.

7) Con l'art.14 4-*septies* del d.l. n.318/86, convertito nella l.n.488/86, l'attività pubblicitaria effettuata sui beni di pertinenza delle ferrovie statali è stata sottoposta all'autorizzazione comunale prevista dall'art.28, ultimo comma del D.P.R. n.639/72. L'ultima parte della disposizione citata ha stabilito che "l'autorizzazione si intende rilasciata in assenza di contraria motivata comunicazione entro trenta giorni dalla richiesta"; la norma ha quindi introdotto una fattispecie di silenzio assenso in relazione alle istanze volte a conseguire l'autorizzazione comunale per l'esposizione delle affissioni e della pubblicità.

Detta disciplina è ora superata dall'art.23, quinto comma, del D.Lgs. n.285/92, che ha assoggettato i mezzi pubblicitari siti nelle sedi ferroviarie, ma visibili dalle strade pubbliche, alle disposizioni contenute nel medesimo art.23, che non prevedono un termine entro il quale il comune debba obbligatoriamente pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria e non hanno attribuito all'inerzia comunale il

valore di assenso tacito.

La stessa norma dispone infatti che quando i mezzi pubblicitari nelle sedi ferroviarie siano visibili dalla strada, e possano quindi interferire con la circolazione stradale, essi sono soggetti alle disposizioni dettate nel medesimo art.23 e, per essere collocati, richiedono l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada da cui gli impianti medesimi siano percepibili.

La necessità di detto assenso, secondo quanto enunciato al comma primo della disposizione in esame, risponde all'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale, che può essere messa in pericolo dalla presenza di mezzi pubblicitari che siano visibili dalla strada e suscettibili di ingenerare confusione con la segnaletica stradale o renderne difficile e meno efficace la percezione, ovvero che si rivelino potenzialmente idonei a distrarre l'attenzione dei conducenti dei veicoli. Per prevenire detti pericoli, la violazione delle prescrizioni dettate nel medesimo art.23 è soggetta non solo al pagamento della sanzione amministrativa prevista al comma undicesimo, ma anche alla sanzione accessoria della rimozione degli impianti pubblicitari privi di autorizzazione o che contrastino con le suindicate esigenze.

La previsione si inquadra nel potere generale di vigilanza dell'attività pubblicitaria in ambito comunale che l'art.24 D.Lgs. n.507/93 ha affidato al comune, cui sono riconosciuti il potere di verificare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e la competenza a disporre, anche d'ufficio, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi. In tal caso il potere d'intervento è diretto a garantire che l'attività pubblicitaria esterna si svolga in conformità alle disposizioni sulla tipologia, dimensioni e quantità degli impianti pubblicitari contenute nel regolamento di cui all'art.3 del decreto n.507 e cioè a tutela di interessi di natura non solo tributaria, ma anche estetica ed ambientale. Il che naturalmente implica valutazioni di natura discrezionale ed esclude

nella materia in esame la formazione del silenzio-assenso.

In proposito è poi appena il caso di considerare che la richiesta autorizzazione alla collocazione di impianti e manufatti da utilizzare per l'affissione diretta di manifesti commerciali e il conseguente atto di diniego adottato dall'Amministrazione attengono all'esercizio di un potere (previsto dalle norme di cui sopra) ben diverso da quello inerente l'affissione diretta in spazi di propria pertinenza, di cui all'art. 28, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639.

Ne consegue che, poiché solo per il consenso richiesto da quest'ultima disposizione si rende configurabile il silenzio-assenso previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 (in virtù del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407), tale istituto non è applicabile al procedimento in esame, relativo alla installazione di cartelli pubblicitari e non all'affissione diretta di materiale pubblicitario sui cartelli medesimi.

8) Nelle note depositate all'udienza odierna, la ricorrente sostiene l'illegittimità degli atti impugnati, invocando al riguardo la sentenza n.999/2001 con cui il Giudice di Pace di Milano, pronunciandosi sull'opposizione presentata dalla stessa ricorrente, ha affermato l'esistenza dell'autorizzazione all'installazione dei cartelli pubblicitari di cui trattasi.

Al riguardo il Collegio si limita ad osservare che, come giustamente rilevato dalla difesa comunale, tale sentenza è stata pronunciata in un giudizio nel quale non è stato evocato il Comune, cui quindi quella pronuncia non è opponibile.

9) In conclusione, il ricorso, nelle parti dirette avverso i verbali di contestazione, deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; nelle restanti parti risulta infondato in tutti i suoi profili e deve quindi essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3145/99 così dispone:

-in parte dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte **respinge** il ricorso in epigrafe;

-condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Lissone delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida complessivamente in € 3.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano il 2 dicembre 2004 in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio - presidente

Domenico Giordano - cons. est.

Daniele Dongiovanni - ref.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....
(art. 55, l. 27.4.1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione